

Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)

Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059